

Acquisto nell'ambito delle sedute comunali del 25/03/24

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 13/2024
AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI (PGIP)**

Si propone di inserire nel dispositivo della deliberazione il seguente punto 4):

4) al termine del periodo di adeguamento previsto dall'articolo 38 delle Norme di attuazione del Piano, il Comune procederà alla verifica della legittimità degli impianti esistenti nelle parti di territorio di competenza del medesimo.

Si propone altresì di integrare l'art. 27, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano come segue, con l'inserimento delle parti evidenziate in rosso e grassetto:

2) In carenza di autorizzazione ovvero in caso di difformità dalla stessa, si applicano, **per gli impianti posizionati sia su aree pubbliche sia su aree private**, le sanzioni previste dal d.Lgs. n. 285/1992 e smi. e, **in particolare, quelle previste dagli articoli 13 bis e 13 quater dello stesso decreto.**

Si propone inoltre di integrare l'art. 38, comma 2, lettera e) delle Norme di attuazione del Piano come segue, con l'inserimento delle parti evidenziate in rosso e grassetto:

e) nel caso di impianti/mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, gli stessi devono essere rimossi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Decorso tale termine, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 comma 13 **ter e quater** del Codice della strada, può provvedere d'ufficio a rimuovere l'impianto/mezzo addebitandone i costi al proprietario o, qualora lo stesso non fosse reperibile, al titolare del messaggio pubblicitario, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nota

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23, comma 13 bis e 13 quater del D.Lgs 285/92.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

25/03/2024

Luigi Di